

Publicato il 29/06/2017

**N. 00235/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00603/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 603 del 2017, proposto da:

Elisabetta Antonia Dominijanni, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, Sandro Cretella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;

contro

Comune di Crotona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Francesco Aciri N. 88;

per l'ottemperanza

alla sentenza di Codesto Ecc.mo TAR sez. II n. 709 del 2.5.2017,

previa sospensiva

dei sottoelencati atti, da dichiarare nulli e/o inefficaci ex art. 114 comma 4 lett. c) CPA, in quanto emessi in violazione della sentenza, ovvero illegittimi per caducazione automatica stante il venire meno del provvedimento presupposto: 1) Delibera della giunta comunale di Crotona n. 101/2017 pubblicata il 2.5.2017 di rideterminazione della programmazione triennale

delle assunzioni; 2) in parte qua, delle determine dirigenziali nn. 975 dell' 11.5.2017 e n. 998 a firma del dirigente f.f. del settore VI presso il Comune di Crotona con le quali è stato bandito un avviso per il reclutamento a tempo determinato ex art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 di un dirigente di area tecnica del Comune di Crotona

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotona;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la sentenza di questa Sezione, per la cui ottemperanza la ricorrente agisce ex art.114, cod. proc. amm., si limita ad annullare gli atti impugnati per gli evidenziati limiti motivazionali;

Ritenuto che, in ipotesi di giudizio demolitorio, quale quello in questione, spetta all'esclusiva responsabilità e discrezionalità dell'amministrazione stabilire l'esatta attività da intraprendere senza che il giudice possa ingerirsi in tale attività (anche ai sensi dell'art.34, co.2, del cod. proc. amm.), residuando ampi poteri, nel caso, in capo all'amministrazione;

Ritenuto che, nonostante la qualificazione del gravame quale ricorso ex art.114 c.p.a., invero l'azione attiene a profili attinenti a presunti vizi dei provvedimenti indicati – di cui si chiede la nullità o l'inefficacia - e pertanto l'azione, visto l'art.32 del cod. proc. amm., deve essere riqualificata come azione di cognizione sottoposta al rito ordinario;

Ritenuto, comunque, sotto il profilo cautelare, che non si ravvisano profili di urgente e irreversibile pericolo nel tempo necessario a pervenire ad una determinazione di merito;

Ritenuto che, in considerazione della specificità della fattispecie e della presente fase, le spese della stessa possono essere, in via d'eccezione, compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) respinge la proposta domanda cautelare.

Dispone la conversione del procedimento ex art.114 cod. proc. amm. in rito ordinario e fissa la trattazione di merito alla pubblica udienza del 27 giugno 2018.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO